

Circolare 001/2009

La notifica delle Tasse automobilistiche

Per la notificazione degli atti in materia di tasse automobilistiche si deve fare riferimento alla legge n. 27/1978. Come per le notificazioni delle infrazioni al C.d.s. le notificazioni sono validamente eseguite quando sono fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida".

Questi atti giungono dall'Agenzia delle Entrate e spesso la lettera che li accompagna è una lettera standard che fa riferimento alla notificazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973 e la stessa relata che li accompagna è dedicata alla notifica degli atti di cui al DPR 600/1973 art. 60.

Tuttavia l'applicazione della normativa degli atti finanziari non sarebbe appropriata per le tasse automobilistiche, poiché non c'è nessun richiamo espresso nella L. 27/1978 alla notificazione con le modalità anzidette per gli atti tributari.

Per tal motivo è possibile che il destinatario il cui indirizzo è ricavato dai pubblici registri, non abiti effettivamente all'indirizzo indicato in atti.

Nell'eventualità quindi che lo stesso non fosse reperibile e non si fosse a conoscenza di altri recapiti presso cui effettuare la notificazione, si deve procedere ai sensi del 143 c.p.c. e non mediante l'art. 60 lett. e) del DPR 600/1973.

Gennaio 2009